

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1886

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI, CHIARAMELLO, SELVAGGI,
AMENDOLA PIETRO, DE VITA, DI GIACOMO

Annunziata il 23 novembre 1955

Aumento del contributo di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116,
a favore dell' I. N. A. D. E. L.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione finanziaria dell'I.N.A.D.E.L., Istituto destinato, come è noto, all'assistenza dei dipendenti dagli Enti locali, è oggi preoccupante. Infatti i suoi bilanci per la parte assistenziale sono in *deficit*, e anche se i bilanci della parte previdenziale sono attivi non si vede come poter rimediare a tale situazione con mezzi interni dell'Istituto stesso. Si è posta perciò fin dal 1952 l'esigenza di un aumento dei contributi a favore dell'I.N.A.D.E.L. e da allora in poi si sono avute innumerevoli promesse da parte governativa di risolvere la questione. Se oggi presentiamo la nostra proposta di legge, è perché a nostro avviso non è più possibile attendere ancora altro tempo, senza minacciare la stabilità e l'efficienza dell'Istituto stesso.

Per rendersi conto della necessità di questo provvedimento di legge occorre tener presente che l'I.N.A.D.E.L. fruisce oggi di mezzi notevolmente inferiori di quelli di altri istituti similari. Se prendiamo infatti le quote capitarie di contributo vediamo che sono le seguenti per i principali enti assistenziali:

I.N.A.M., lire 8.000 (per le categorie similari);
E.N.P.A.S., lire 7.770;
E.N.P.D.E.P., lire 11.500;
I.N.A.D.E.L., lire 6.200.

Ciò è dovuto indubbiamente anche al fatto che i dipendenti degli Enti locali hanno un trattamento economico inferiore, spesso, a quello delle altre categorie. Basti pensare che la legge stabilisce che l'I.N.A.D.E.L. è tenuto ad iscrivere tutti i dipendenti da Enti locali che abbiano emolumenti superiori alle 36 mila lire annue e che numerosi sono i lavoratori che superano di poco tale somma (messi, guardiani di cimitero, regolatori di orologi, guardie campestri, procaccia). D'altra parte però l'onere dell'Istituto per l'assistenza non è affatto inferiore a quello degli altri Enti assistenziali.

Nasce così una situazione di *deficit* cronico. Mentre si è trovato modo di fronteggiare i disavanzi passati, anche con mutui della Cassa depositi e prestiti, oggi non esistono più possibilità di risanamento se non si affronta il problema del contributo. Del resto in linea di massima ciò è stato accolto anche dagli ambienti governativi. Per dare un'idea precisa dei *deficit* della gestione dell'assistenza sanitaria basterà citare che il deficit dell'attuale esercizio ammonta a 2 miliardi 347 milioni di lire e che il bilancio di previsione del 1955 ora in corso di approvazione, prevede un *deficit* di 1.995.914.379. Né sembra più possibile procedere ad un ulteriore indebitamento senza compromettere la funzionalità dell'Istituto.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

D'altra parte occorre tener presente che occorre migliorare l'assistenza secondo l'unanime voto espresso da tutti gli iscritti, preoccupati dalle attuali deficienze. Né è da pensare di utilizzare gli avanzi della gestione di previdenza, che attende da tempo un potenziamento per soddisfare ai suoi compiti istituzionali.

In queste condizioni la soluzione da noi prospettata è l'unica via possibile, e diremo anche che è una soluzione alla quale si deve giungere con grande celerità.

Noi proponiamo l'aumento dell'1,50 per cento dei contributi a carico degli Enti a favore dell'I.N.A.D.E.L., contributi di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116. Ciò sarebbe sufficiente per guardare con tranquillità il futuro, senza però risolvere la questione del *deficit* già finora accumulato con gli esercizi 1955 e precedenti. Ecco perché, in via transitoria, chiediamo che per l'anno 1956 l'aumento sia portato al 2 per cento.

Per rendersi conto di ciò che finanziariamente significano queste richieste dobbiamo rendere noto i seguenti dati:

Contributi in ragione del 4 per cento accertati per l'anno 1954 come da consuntivo L. 6.600.000.000

L'aumento del 0,50 per cento darebbe un maggior gettito di L. 825.000.000

L'aumento dell'1 per cento darebbe un maggior gettito di » 1.650.000.000

L'aumento dell'1,50 per cento darebbe un maggior gettito di » 2.475.000.000

L'aumento del 2 per cento darebbe un maggior gettito di » 3.300.000.000

L'aumento del contributo da noi proposto dovrebbe gravare sugli Enti e non sui lavoratori. La ragione di questa proposta risulta chiara se si tengano presenti le considerazioni fatte sopra sul non alto livello di trattamento economico dei dipendenti da Enti locali. Essi sono in lotta per ottenere miglioramenti; è evidente che l'aggravio di maggiori contributi peggiorerebbe ulteriormente la loro situazione. Del resto se le cifre su esposte si dividono tra tutti i comuni e province d'Italia è chiaro che l'aggravio degli Enti non appare insostenibile.

Confidiamo nella comprensione di tutti gli onorevoli colleghi per giungere ad una pronta conclusione su un così delicato problema, concernente l'assistenza sanitaria di centinaia di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura del contributo obbligatorio a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.) posto a carico degli Enti, di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, è aumentato a partire del 1° gennaio 1956 e per il solo anno 1956 del 2 per cento, calcolato sulla retribuzione annua contributiva di ciascun iscritto.

L'aumento di cui al comma precedente del presente articolo è a totale carico degli Enti.

ART. 2.

A partire dal 1° gennaio 1957 la misura del contributo obbligatorio a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.), posto a carico degli Enti, di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, è aumentato dell'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione annua contributiva di ciascun iscritto.

L'aumento di cui sopra è a totale carico degli Enti.

ART. 3.

Il provento dell'aumento di cui agli articoli 1 e 2 sarà destinato in parte a graduale copertura del disavanzo delle gestioni dell'I.N.A.D.E.L. riguardanti gli esercizi 1955 e precedenti e per la restante parte al finanziamento delle spese per l'assistenza da erogarsi dall'Istituto.

ART. 4.

Nulla è innovato a quanto dispone la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'assistenza malattia ai pensionati degli Enti locali.